



IL RETTORE

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano Bicocca emanato con Decreto Rettorale 4 maggio 2012;
- Visto** il Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed in particolare l'art. 69 in materia di consulenze e collaborazioni esterne”;
- Visto** il decreto legislativo 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e soprattutto l’art. 7 concernente la gestione delle risorse umane;
- Vista** la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 luglio 2014 ha approvato la modifica all’ art. 6 del Regolamento dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca per il conferimento a terzi, estranei all’università, di incarichi di prestazione d’opera autonoma;

DECRETA

L’art. 6 del Regolamento per il conferimento a terzi, estranei all’università, di incarichi di prestazione d’opera autonoma è così modificato:

Articolo 6 - Affidamento di incarichi per attività di tutorato agli studenti

Nell’ambito dei corsi di laurea, di laurea magistrale, e di alta formazione l’Università può affidare compiti di tutorato agli studenti. Obiettivi generali delle attività di tutorato sono il supporto diretto all’apprendimento degli studenti, e il loro orientamento.

I soggetti ai quali sono affidati i compiti di tutorato agli studenti (d’ora in poi, tutor) non sono da intendersi come supporti personali all’attività dei docenti, se non nella misura in cui, supportando lo studente nel suo apprendimento e orientamento, supportano anche i docenti e il corso di studi nell’adempimento delle loro missioni educative. I tutor non possono in nessun caso sostituire i docenti nello svolgimento delle attività istituzionali o integrative loro assegnate.

Le attività che possono essere assegnate ai tutor ricadono nelle categorie indicate nell’allegato A al presente Regolamento.

Ogni attività che non ricada nelle predette categorie, e che si desidera affidare a tutor deve essere preventivamente discussa e approvata dagli Organi di Governo, con parere preventivo del PQA.

I compiti di tutorato devono, di norma, essere affidati a laureati in possesso di laurea triennale, se rivolti a studenti di corsi di laurea triennali, e affidati a laureati in possesso di laurea magistrale, se rivolti a studenti di corsi di laurea magistrale. In riferimento alle attività di cui alla lettera b) dell’allegato A, i compiti di tutorato possono essere affidati a studenti iscritti a un corso di laurea a

ciclo unico dal quarto anno in poi. Le specifiche competenze rispetto al corso di studio o all'insegnamento di riferimento sono valutate, secondo i casi, dal Consiglio di Coordinamento Didattico (o dal Coordinatore del Corso di Studi), o dal Comitato di coordinamento di Master (o Corsi di perfezionamento); devono poi essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento di riferimento (con il parere della Scuola, qualora sia presente).

Per tutte le categorie di attività tranne g) e h) di cui all'allegato A, il finanziamento dei contratti per attività didattiche è posto a carico dell'apposito stanziamento previsto per le Scuole o per i Dipartimenti. Per queste attività, i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di Scuola interdipartimentale dovranno essere adeguatamente informati circa la natura, i contenuti, e gli obiettivi delle attività, e dovranno esprimere il loro parere scritto sulle proposte, da allegare al verbale del Consiglio di Dipartimento o del Consiglio di Scuola interdipartimentale che le delibera insieme alla descrizione delle attività.

I Consigli di Dipartimento o delle Scuole - in base alle proposte dei Consigli di Coordinamento Didattico (o dei coordinatori) - determinano, in sede di programmazione didattica annuale:

- 1) i compiti di tutorato agli studenti per il supporto dei loro apprendimenti;
- 2) la loro durata;
- 3) la tipologia di copertura.

Per quanto riguarda la tipologia di copertura, prima di deliberare eventuali attività remunerate di tutorato (con l'eccezione delle attività di tipo b), il Dipartimento avrà cura di utilizzare, del tutto o in parte e previo parere positivo del Collegio di Dottorato, le 40 ore di attività didattica integrativa non retribuita assegnabili a ogni studente di dottorato afferente al Dipartimento.

Solo esaurita questa modalità di copertura il Dipartimento potrà procedere a stabilire altre forme di copertura, indicando in particolare:

- 1) un compenso di 10 euro/ora per attività di tutorato di tipo (b), (c), (g), (h) di cui all'allegato A per un massimo di 150 ore/anno/persona;
- 2) un compenso fino a 30 euro/ora per le altre attività tutoriali per non più di 60 ore/anno/persona;

I compensi sono da intendersi al netto delle ritenute fiscali.

Le delibere di approvazione delle attività di supporto ai docenti e di tutorato agli studenti sono esaminate e approvate, anche valutando il parere espresso dagli studenti nel Consiglio di Dipartimento e nel Consiglio di Scuola interdipartimentale che le ha deliberate, dal Senato Accademico. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale, nei limiti di durata e di spesa e alle condizioni previste dal piano di ripartizione del fondo, secondo la tipologia di prestazione da svolgere.

Il pagamento delle competenze verrà effettuato dall'Ufficio Lavoro Autonomo dietro presentazione di nota di addebito da parte del soggetto incaricato, vistata dal Responsabile della struttura (Direttore del Dipartimento o Presidente della Scuola interdipartimentale).

ALLEGATO A- Categorie delle attività assegnate ai Tutor

- a) Tutor associati ad attività curriculari di laboratorio o esercitazione: allestimento del laboratorio o dell'aula, preparazione dei materiali per l'attività di laboratorio o per l'esercitazione, aiuto agli

studenti e loro sorveglianza nello svolgimento delle attività di laboratorio o di esercitazione indicate dal docente;

- b) Tutor associati a Corsi di Studio (e non a specifici insegnamenti): attività di accompagnamento, orientamento e familiarizzazione con il Corso di Studi di gruppi di studenti al primo anno di una laurea triennale o magistrale a ciclo unico, con obiettivo la riduzione della dispersione tra il primo e il secondo anno; tutor preposti a specifici servizi di orientamento e accompagnamento non già erogati in altra forma dall'Ateneo a studenti iscritti ad anni anche successivi al primo, volti alla riduzione della dispersione universitaria e alla riduzione del numero di laureati fuori corso;
- c) Tutor associati a insegnamenti (o gruppi di insegnamenti): attività di conduzione e coordinamento di gruppi di studio e/o di esercitazione aggiuntiva (ed extracurricolare), volte a facilitare l'apprendimento degli studenti del programma di insegnamenti particolarmente impegnativi;
- d) Tutor associati a insegnamenti (o gruppi di insegnamenti): Attività seminariali di approfondimento di specifiche tematiche del programma dell'insegnamento (o degli insegnamenti), a sostegno di una comprensione più profonda di quelle tematiche da parte degli studenti;
- e) Tutor associati a insegnamenti (o gruppi di insegnamenti): assistenza agli studenti nello sviluppare progetti e relative relazioni; in questa categoria rientra tra le attività ammissibili per il tutor l'assistenza al docente nella correzione delle relazioni;
- f) Tutor associati a gruppi di studenti immatricolatisi con obblighi formativi aggiuntivi: attività extracurricolari di pareggiamento;
- g) Tutor associati a corsi di alta formazione: "tutor d'aula" per l'assistenza agli studenti;
- h) Tutor associati ad attività erogate in e-learning o blended e-learning con approvazione dell'Ateneo: attività di tutoring online.

IL RETTORE

Prof.ssa Maria Cristina Messa

